

LA CAPACITÀ D'AGIRE

È LA CAPACITÀ D'INTENDERE (RENDERSI CONTO DELLE PROPRIE AZIONI) E DI VOLERE

LA LEGGE STABILISCE CHE LA CAPACITÀ D'AGIRE SI ACQUISISCE A 18 ANNI.

I MINORI DI ANNI 18 SONO CONSIDERATI INCAPACI ASSOLUTI D'AGIRE E HANNO COME TUTORI I GENITORI.

I MAGGIORI DI 18 ANNI CHE PER PATOLOGIE MENTALI O FISICHE NON HANNO LA CAPACITÀ D'INTENDERE E VOLERE SONO DICHIARATE INTERDETTE GIUDIZIALI CON SENTENZA DI UN GIUDICE, CHE NOMINA UN TUTORE (CHE ASSISTA IL MALATO GRAVE NEGLI ATTI DI STRAORDINARIA O ORDINARIA AMMINISTRAZIONE) OPPURE UN CURATORE (CHE ASSISTA L'INFERMO LIEVE ^(MALATO) SOLO PER GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, MENTRE QUELLI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE PUÒ COMPIERLI DA SOLO)

GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SONO QUELLI CHE COMPORTANO GRANDI SPESE, AD ES. ACQUISTARE UNA CASA.

GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SONO QUELLI CHE COMPORTANO PICCOLE SPESE AD ES. FARE LA SPESA, IL PANINO, ECC.